CAMERA DEI DEPUTATI N. 6242-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 14 luglio 1999 (v. stampato Senato n. 4136)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(SALVI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(PIAZZA)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(BELLILLO)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214, recante disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato. Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 15 luglio 1999

(Relatore: **DELBONO**)

NOTA: La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 22 luglio 1996, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo e di richiedere di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 6242;

rilevato che, sotto il profilo del metodo della legislazione, il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che reca la proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative già conferite al Governo, sostanzia una fattispecie di utilizzo improprio dello strumento, che induce perplessità sotto il profilo del rapporto tra le fonti; tale disposizione, che non è inserita nel contenuto del decreto-legge, si avvale infatti dei termini previsti per l'approvazione di tale disegno di legge, mentre avrebbe dovuto invece più propriamente costituire oggetto di apposito progetto di legge;

rilevato altresì che il contenuto del comma 2 dell'articolo 1, del disegno di legge di conversione reca disposizioni aventi ad oggetto materie non omogenee al contenuto del decreto-legge;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 1, alla luce dell'avvenuta soppressione nel corso dell'esame presso il Senato della disposizione del decreto-legge che prevedeva lo slittamento al 19 luglio 1999 della decorrenza della norma che subordina, per i contratti di apprendistato conclusi dopo la predetta data, le agevolazioni contributive alla partecipazione ad iniziative di formazione esterna, valuti la Commissione l'opportunità di introdurre disposizioni che prevengano problemi di diritto transitorio per i contratti stipulati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e la data del 19 luglio 1999, sicuramente precedente a quella di conversione del decreto stesso e quindi di entrata in vigore delle modifiche introdotte con la legge di conversione;

all'articolo 2, lettera *b)*, del disegno di legge di conversione, sarebbe opportuno che la disposizione che proroga il termine previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 25 del 1999 per l'emanazione dei decreti legislativi di riordino della normativa in materia di lavoro notturno sia formulata in modo da novellare direttamente la legge medesima;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valuti la Commissione l'opportunità di coordinare i termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, la cui attuale formulazione prevede contestualmente, per la soppressione degli uffici periferici del ministero del lavoro, oltre al termine ultimativo del 31 dicembre 1999, valido su tutto il territorio nazionale, anche due termini variabili a seconda delle regioni interessate e legati l'uno ad un atto del Governo, l'altro ad un atto della regione;

valuti altresì la Commissione l'opportunità di indicare espressamente, nelle numerose norme che recano novelle, il titolo della legge novellata ed il contenuto dell'articolo che si intende modificare.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 6242, « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214, recante disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato. Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144 »;

ribadita l'esigenza di affidare al sistema regionale la parte essenziale delle politiche del lavoro secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 469 del 1997;

rilevata pertanto la necessità non solo dell'adempimento da parte di tutte le regioni a quanto previsto dal decreto legislativo n. 469 del 1997, ma anche di un impegno fattivo dello Stato al rispetto del nuovo e perentorio termine stabilito per il trasferimento delle necessarie risorse alle regioni, onde rendere effettiva la devoluzione di competenze al sistema delle autonomie,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214, recante disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato, [00e8] convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.	*Identico.*
2. Alla legge 17 maggio 1999, n.144, sono apportate le seguenti modificazioni:	
a) all'articolo 45, comma 1, le parole: « entro il 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile 2000 »;	
b) all'articolo 45, comma 24, le parole: « di novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « di sei mesi » e, in fine, [00e8] aggiunto il seguente periodo: « All'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « nove mesi »;	
c) all'articolo 61, comma 1, alinea, dopo le parole: « presente Capo » sono inserite le seguenti: « nonché per l'espletamento di funzioni di collaborazione e di studio » e le parole da: « per il periodo » fino a: « attuativi: » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2001: », al medesimo comma 1, alla lettera *b)*, le parole: « di durata non superiore a dodici mesi, » sono soppresse.	
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	

ALLEGATO

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 1999, N. 214

—

All'articolo 1:

al comma 1, nell'alinea, le parole: « è apportata la seguente modifica » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"*8.* Le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo, valutate nel limite massimo delle spese effettivamente sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997 per le funzioni e i compiti conferiti, sono trasferite alle regioni, limitatamente all'anno 1999, dal predetto Ministero per il tramite dei propri funzionari delegati, utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione dello stesso Ministero ed in relazione ai mesi di effettivo esercizio delle funzioni. A decorrere dall'anno 2000 le risorse da trasferire, come sopra determinate, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa riduzione dei relativi stanziamenti di competenza delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8-*bis.* Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio" ;»;

nel capoverso, alle parole: « all'articolo 8, comma 1, » *è premessa la seguente lettera:* « b) » *e dopo le parole:* « articolo 7 » *sono aggiunte le seguenti:* « sempre all'interno di detto termine finale »;

nella rubrica, le parole: « Modifica all'articolo 8 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Modifiche agli articoli 7 e 8 ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — *(Disposizioni in materia di apprendistato) – 1.* All'articolo 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole da: "trovano applicazione" fino a: "collettivi nazionali di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "non

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 1999, N. 214

—

Identico.

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente";

b) all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", per la dislocazione territoriale della stessa nonché per le comunicazioni da parte delle imprese per consentire all'amministrazione competente l'organizzazione dell'attività formativa esterna" ».

(segue: testo della Commissione)

Decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 153 del 2 luglio 1999.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

—

Disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante disposizioni per il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 maggio 1997, n. 59;

Visto l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di apprendistato;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di armonizzare il termine previsto per la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con quello dell'avvio dell'attività da parte dei nuovi centri per l'impiego, al fine di garantire la indifferibilità e continuità dell'azione amministrativa, nonché di assicurare un'applicazione coerente dell'articolo 16, comma 2, della citata legge n. 196 del 1997 nel senso di correlare i benefici contributivi alla effettiva offerta formativa esterna da parte dell'amministrazione competente a favore degli apprendisti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469).

1. Al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica:

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO 1.

***(Modifiche agli articoli 7 e 8** del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469).*

1. Al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, **sono apportate le seguenti modifiche:**

(segue: testo del decreto-legge)

all'articolo 8, comma 1, le parole: « non oltre il 30 giugno 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 1999 ovvero la diversa data di entrata in vigore dei singoli provvedimenti di trasferimento di cui all'articolo 7 ».

ARTICOLO 2.

(Disposizioni in materia di apprendistato).

1. All'articolo 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo periodo **le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni » e** le parole da: « trovano applicazione » fino a: « collettivi nazionali di lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

a) **all'articolo 7, il comma 8 è sostituito dai seguenti:**

« 8. Le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo, valutate nel limite massimo delle spese effettivamente sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997 per le funzioni e i compiti conferiti, sono trasferite alle regioni, limitatamente all'anno 1999, dal predetto Ministero per il tramite dei propri funzionari delegati, utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione dello stesso Ministero ed in relazione ai mesi di effettivo esercizio delle funzioni. A decorrere dall'anno 2000 le risorse da trasferire, come sopra determinate, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa riduzione dei relativi stanziamenti di competenza delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8-*bis*. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econimica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio »;

b) all'articolo 8, comma 1, le parole: « non oltre il 30 giugno 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 1999 ovvero la diversa data di entrata in vigore dei singoli provvedimenti di trasferimento di cui all'articolo 7 **sempre all'interno di detto termine finale** ».

ARTICOLO 2.

(Disposizioni in materia di apprendistato).

1. *Identico:*

a) al primo periodo, le parole da: « trovano applicazione » fino a: « collettivi nazionali di lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente »;

b) **all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , per la dislocazione territoriale della stessa nonché per le comunicazioni da parte delle imprese per consentire all'amministrazione competente l'organizzazione dell'attività formativa esterna ».**

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1999.

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*
AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*
PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica.*
BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali.*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

DDL13-6242A
Lire 500